



TRIBUNALE FEDERALE FIV

Decisione n. 6/2025

Procedimento Disciplinare RPNI n. 11/2024

a carico di

Affiliato 127- WINDSURF CLUB CAGLIARI

e dei tesserati DAVIDE GORGERINO, ROBERTO CONGIU, MATTIA GESSA, ROBERTO FESTA, KATIA PESSOLA, ORNELLA VACCA, ALBERTO DIAZ, -OMISSIS-, -OMISSIS- e GINEVRA BALLETTTO

Il Tribunale Federale composto da:

Avilio Presutti, presidente

Daniela Ferretti, componente

Simona Crispo, componente estensore

Cenni in fatto e svolgimento del procedimento

Con atto di deferimento in data 19/5/2025 la Procura Federale ha formalizzato l'incolpazione nei confronti dei tesserati Davide Gorgerino (istruttore), Roberto Congiu (istruttore), dell'Affiliato 127- Windsurf Club Cagliari (di seguito WCC), Mattia Gessa (coordinatore attività agonistica), Roberto Festa (Presidente WCC), Alberto Diaz (vice presidente WCC), Katia Pessola (componente direttivo WCC e direzione sportiva), Ornella Vacca (componente direttivo WCC e direzione sportiva), -omissis- (atleta), -omissis- (atleta) e Ginevra Balletto (tesserata) per risultare i medesimi, a vario titolo, coinvolti in una vicenda *di gravi atti reiterati di bullismo* in danno di giovanissimi atleti.

In particolare la Procura contesta comportamenti di bullismo e violenza fisica e psicologica perpetrati dai tesserati atleti -omissis- e -omissis- (appartenenti alla squadra agonistica O'pen Skiff Under 16 del WCC) nei confronti di atleti di età più giovane (squadra Under 12) in occasione di allenamenti presso il Circolo e di trasferte (Eurochallenge a Livorno

ed Arco di Trento), tra le quali in particolare la trasferta per il Mondiale di Classe ad Arco del 28/7-3/8/2024.

I fatti salienti sono i seguenti. Risulta che in data 20/8/2024, venuti a conoscenza dei fatti in questione, i genitori di alcuni tesserati della squadra U12 avevano un colloquio con i due allenatori Gorgerino e Congiu, ai quali ultimi veniva riferita l'esistenza di almeno 4 video nei quali erano ripresi i comportamenti bullizzanti e violenti nei confronti dei minori ad opera di *-omissis-* e *-omissis-*.

Gli allenatori provvedevano ad avvisare i consiglieri del circolo.

Il 23/8/2024 si teneva un incontro tra alcuni genitori, il Coordinatore Gessa, l'allenatore Congiu e la direzione sportiva (Vacca e Pessola).

In data 19/9/2024 i genitori dei minori oggetto di violenze inviavano una richiesta di convocazione urgente al WCC. L'incontro veniva fissato il 26/9/2024 e allo stesso partecipavano alcuni genitori, il Presidente dell'Affiliato Festa, il Vicepresidente Diaz, i consiglieri Cavagnoli, Costante, Vacca e Pessola.

Con lettera in data 1/10/2025 i genitori scrivevano nuovamente al WCC, nonché alla segreteria di Classe Open Skiff, alla Segreteria della Presidenza FIV, nonché alla III Zona, chiedendo l'adozione di provvedimenti immediati.

Disposta la sospensione del *-omissis-* e del *-omissis-*, in data 10/10/2024 l'Affiliato disponeva anche la sospensione dell'attività agonistica della squadra Open Skiff in attesa di svolgere i dovuti accertamenti.

Tra il 9 ed il 18/10/2024 il WCC convocava i genitori dei minori per assumere le sommarie informazioni di cui all'art. 8.3 Statuto sociale ed acquisiva specifiche dichiarazioni dei genitori.

In data 25/11/2024 il WCC dava atto della completata raccolta di informazioni in merito ai fatti rappresentati dai genitori dei minori.

Risulta, inoltre, che i genitori dei minori offesi hanno presentato denuncia presso il Tribunale dei Minori e presso la Procura della Repubblica competenti.

All'esito delle indagini, nell'ambito delle quali sono stati acquisiti i filmati, i documenti nonché le dichiarazioni dei genitori dei minori, la Procura contesta agli istruttori Gorgerino e Congiu di non aver esercitato un'adeguata vigilanza, supervisione e controllo sugli atleti, lasciando che si venisse a creare una situazione di disagio tale che tutti i ragazzi della squadra giovanile si sono poi allontanati dal Circolo.

Agli Atleti *-omissis-* e *-omissis-* la Procura imputa il comportamento inappropriato, sconveniente ed illegittimo tenuto nei confronti degli atleti più giovani nelle diverse occasioni

oggetto di accertamento.

Ai rappresentanti del Circolo Affiliato, così come al coordinatore Gessa, la Procura imputa di aver fatto poco o nulla per reprimere e punire i gesti ed i comportamenti violenti e ristabilire un sereno ambiente educativo e ciò sebbene informati di quanto accadeva anche prima della trasferta di Arco e così la responsabilità oggettiva dell'Affiliato.

Da ultimo la Procura deduce la responsabilità della tesserata Balletto (-*omissis*-) in ragione dell'attività che costei avrebbe messo in campo per minimizzare la posizione del figlio.

Si sono costituiti con memorie difensive Gorgerino Davide, Asd Windsurfing Club Cagliari, Roberto Festa, Katia Pessola, Ornella Vacca, Alberto Diaz, Mattia Gessa, Roberto Congiu, Ginevra Balletto e -*omissis*-.

Gli incolpati costituiti formulavano eccezioni pregiudiziali e preliminari e difese nel merito.

Sono intervenuti nel procedimento Piludu Alessandro e Maria Teresa Catucci, -*omissis*-, Massacci Bruno e Marvaldi Valentina, -*omissis*-, Maffei Mario, -*omissis*-, Perra Vincenzo, -*omissis*-. Hanno chiesto di presenziare all'udienza i signori Emanuele Castriotta e Francesca Meloni -*omissis*-.

All'udienza dell'11 giugno 2025, tenutasi in via telematica, uditi i difensori come da verbale di udienza, esaminati i documenti e letti tutti gli atti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Va preliminarmente ammesso l'intervento di Piludu Alessandro e Maria Teresa Catucci, Massacci Bruno e Marvaldi Valentina, Maffei Mario, Perra Vincenzo, -*omissis*-. Sul punto non è necessario immorare perché trattasi di soggetti che, loro malgrado, risultano personalmente coinvolti, come persone offese, nella vicenda alla quale si riferisce il presente procedimento disciplinare.
2. Sempre in via preliminare va confermato il provvedimento di rigetto della istanza di differimento dell'udienza assunto in data 3/6/2025. Come ivi già accennato e come ribadito con ordinanza a verbale in udienza, la sovrapposizione del viaggio di nozze e la data dell'udienza dipende da una scelta che risulta nella piena disponibilità del difensore e comunque nessun vulnus alla pienezza ed effettività del diritto di difesa appare nella specie concretizzato attesa l'intervenuta presentazione di ampia memoria e la presenza di un

sostituto processuale.

3. Ancora in via preliminare va confermata la reiezione della domanda di audio registrazione dell'udienza poiché una simile attività non risulta prevista dal vigente RdG e non appare comunque essenziale a fini difensivi (il controllo di quanto avviene durante la seduta essendo già garantito dalla presenza del difensore).

4. Va parimenti respinta la domanda di sospensione del presente procedimento in attesa degli sviluppi del parallelo procedimento penale. Premessa la nota autonomia del procedimento disciplinare (art. 42.5.a RdG; cfr. CFA FIGC, Sez. Un. 24 luglio 2020 n. 95), giusta la quale anche un'assoluzione in sede statale non impedirebbe al giudice disciplinare di apprezzare i fatti agli effetti dei peculiari valori perseguiti dalla FIV, nel caso in questione non si ha notizia dell'esistenza di un formale atto di esercizio dell'azione penale sicché sospendere il presente procedimento significherebbe, non solo violare il principio di immediatezza dell'intervento disciplinare, ma anche continuare a far decorrere i termini di prescrizione col rischio di estinzione del potere disciplinare (situazione, quest'ultima, che, a sua volta, determinerebbe l'impunità delle condotte portate all'esame del Collegio).

5. Meritevole di rigetto risulta l'eccezione, contenuta negli scritti del WCC, in base alla quale il Collegio difetterebbe di *potestas iudicandi* sul presupposto che le condotte in relazione alle quali è stata promossa l'azione disciplinare non sarebbero sussumibili nell'attività sportiva in senso stretto. Sul punto è sufficiente far rinvio alla decisione del Collegio di Garanzia, Sez. Un. 19 febbraio 2024, n. 16, anche perché i fatti generatori della possibile responsabilità disciplinare concernono momenti obiettivamente accessori ad una competizione sportiva (si parla infatti di eventi occorsi a minori durante una trasferta ufficiale in vista di una gara).

6. Infondata è l'eccezione di genericità/indeterminatezza dell'incolpazione (dalla quale deriverebbe la nullità dell'atto di deferimento). Pur con la sintesi necessaria, il Collegio ritiene che il deferimento indichi con chiarezza i fatti che si assumono quale fonte di responsabilità disciplinare, allega le fonti di prova sulle quali si è formato il convincimento della Procura e distingue tra le posizioni dei vari incolpati. Sotto un concorrente profilo, le pretese lacune dell'istruttoria lamentate da taluno concernerebbero il mancato coinvolgimento anche di ulteriori, eventuali e non identificati concorrenti nell'illecito, vale a dire aspetti inidonei a far venir meno le responsabilità dei soggetti evocati dalla Procura.

7. Non meritevole di accoglimento è l'eccezione, contenuta nella memoria Gorgerino del 6 giugno 2025, a mente della quale il deferimento (e di conseguenza l'emananda sentenza)

sarebbero nulli perché il Tribunale non avrebbe messo a disposizione delle parti l'integrità della documentazione acquisita al fascicolo di ufficio. Dagli atti risulta che alla parte in questione sia stato comunicato tutto quanto presente nel fascicolo (il Tribunale Federale trasmette alle parti ciò che è stato allegato dal Procuratore con l'atto di deferimento, questo è il tenore della comunicazione), con la conseguenza che tutti i protagonisti della vicenda (Tribunale compreso) dispongono di identica documentazione. Assorbente risulta comunque la considerazione che la documentazione in questione (oltre a mancare per tutti) non è decisiva agli effetti della decisione per quanto concerne la posizione del Gorgerino (ossia di chi muove l'eccezione).

8. Infondata risulta l'eccezione con la quale si sostiene la consumazione del potere di indagine e la conseguente inutilizzabilità di quanto eventualmente acquisito in data successiva. Secondo il vigente RgS il dies a quo per l'esercizio dell'azione disciplinare coincide con la materiale (e reale) conoscenza dell'accaduto in capo alla Procura. Ragionare diversamente (e quindi far decorrere il termine dalla ricezione di esposti, denunce o altro ad opera di Uffici diversi dalla Procura) significherebbe infatti onerare il Procuratore di un dovere di (diuturno) accesso a tutti gli Uffici e, soprattutto, esporrebbe un procedimento che già è presidiato da termini perentori ad una illogica ulteriore riduzione dei termini.

9. Passando al merito è da premettere che, trattandosi qui di giudizio disciplinare, il metro di valutazione del materiale probatorio cui rifarsi è quello del *più probabile che non* e che le video registrazioni possono senz'altro essere utilizzate anche in un processo disciplinare sportivo quale mezzo di prova (CFA FIGC, Sez. Un. 5 febbraio 2024 n. 82).

10. Va riconosciuto valore probatorio prevalente alle video registrazioni (Cass. Sez. IV, 30 agosto 2018 n. 39293) ed il materiale in atti rende superflue tutte le diverse domande istruttorie in atti (anche perché molte concernono momenti a monte e a valle dei fatti salienti e come tali non sarebbero comunque capaci di scalfire la obiettiva ed insormontabile capacità qualificatoria del contesto che si trae dalla visione delle video registrazioni).

11. Le citate video registrazioni, come anticipato, denotano un contesto nel quale, durante una trasferta occasionata dalla partecipazione ad un evento sportivo, un gruppo di atleti minorenni risulta abbandonato a sé stesso senza alcuna forma di controllo. Il che consente a due di loro (-*omissis*- e -*omissis*-) di mettere in atto comportamenti fisicamente e moralmente vessatori nei confronti di soggetti giovanissimi che i primi due (appunto -*omissis*- e -*omissis*-), in quello spirito di squadra che dovrebbe connotare l'attività sportiva tanto più se giovanile, avrebbero addirittura dovuto proteggere. Inequivoca nella direzione considerata appare dunque la capacità probatoria dei filmati in atti, come detto ritenuti

pienamente utilizzabili dal Collegio. Smentita dalla semplice visione è poi l'illazione di taluno degli incolpati che, in ragione degli indumenti utilizzati, dei filmati non sarebbe individuabile neppure il periodo: la pressoché totalità dei giovani (salvo uno) o è a torso nudo o indossa una semplice maglietta, il che induce ragionevolmente a confermare (come, non a caso, non ipotizzato da alcuno degli altri incolpati) che si tratti proprio del campionato mondiale di Arco. Copiose e convergenti risultano inoltre le informazioni in atti circa altri comportamenti, a dir poco sgradevoli (e comunque certamente indicativi di un intento sopraffattorio, cfr. ad esempio, dichiarazioni Piludu e Catucci del 9 ottobre 2024), che pare impossibile (per ripetitività e consistenza) siano rimaste ignote ai preposti. D'altra parte, già dalla chat in atti risulta che fin dal febbraio 2024 erano noti al Gorgerino (e agli altri utenti, quali il presidente, Gessa, Pessola, ecc.) comportamenti che, vista la loro valenza sintomatica di una situazione particolare, avrebbero dovuto esser oggetto di risposta immediata e che, viceversa, risultano inspiegabilmente rimasti senza seguito da parte di istruttori e dirigenti.

12. Palese risulta pertanto la responsabilità del *-omissis-* e del *-omissis-* ex art. 61.1. RdG. Considerato lo stato di minore dei due incolpati (e la connessa funzione non soltanto repressiva che, in simili ipotesi, deve essere assolta dalla sanzione) il Collegio ritiene equa la sospensione nella misura di 6 mesi per ciascuno degli incolpati in parola (art. 73.1.d. RdG).

13. Palese risulta anche la responsabilità dei tecnici Congiu e Gorgerino. Ritiene al riguardo il Collegio che, in presenza di atleti minori, l'obbligo di custodia comportasse e comporti un controllo costante e diuturno. Non si vuol ovviamente dire che durante una trasferta non si possa e non si debba concedere alcun momento di autonomia agli atleti. L'autonomia si deve peraltro dispiegare sempre sotto il controllo vigile dell'affidatario e ove questi non ritenga di poter attendere con efficienza a un siffatto compito (per questioni logistiche della struttura ospitante o per insufficiente numero di vigilanti, cfr. memoria Congiu 5 giugno 2025, p. 7, V cpv.) non deve mancare di segnalare prontamente la questione ai preposti dell'Affiliato. Ritiene il Collegio che sanzione equa per i citati tecnici sia quella, per ciascuno di essi, della sospensione per mesi 3 (art. 73.1.d RdG) accompagnata, vista la posizione rivestita, dalla sospensione per ulteriori 3 mesi dall'Albo di appartenenza (art. 76.1.a RdG).

14. Segue, a cascata, la responsabilità del WCC palese apparendo la sussumibilità della fattispecie nel raggio di operatività dell'art. 2.2 del RdG. D'altronde, l'affiliato, il suo presidente, il vicepresidente, il coordinatore Gessa (tale essendo qualificato anche nella

memoria del WCC, cfr. pag. 7, rigo 15) e le due consigliere della direzione sportiva appaiono anche responsabili tanto di un mancato tempestivo intervento alla presenza (nel febbraio 2024) delle prime avvisaglie quanto della opaca gestione della vicenda per ciò che si attiene alle misure successive all'evento. Ribadito che l'ordinamento FIV è chiaro nell'imporre l'obbligo di segnalazione (e, ovviamente, di segnalazione immediata) di qualsivoglia fatto possa esser ritenuto illecito, il convincimento che si ritrae dal complesso delle deduzioni delle parti (anche quelle evocate) è che il comportamento successivo agli eventi sia stato influenzato anche dall'idea di proteggere nome e organigramma della struttura affiliata. Una procedura farragिनosa (testimoniata anche dalla produzione del Congiu) che ha addirittura portato ad escludere dall'attività chi era vittima degli eventi (cfr. decisione Consiglio direttivo 11 ottobre 2024 recante sospensione dell'attività agonistico/sportiva della classe O'pen Skiff sino al termine dell'istruttoria). Ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 68.1.a. RdG il Collegio stima eque le seguenti sanzioni, valutate anche in funzione delle diverse attribuzioni e poteri conferiti ai tesserati:

- Roberto Festa nella qualità di Presidente sospensione per mesi 7
- Katia Pessola sospensione per mesi 7
- Ornella Vacca sospensione per mesi 7
- Alberto Diaz sospensione per mesi 7
- Mattia Gessa sospensione per mesi 3
- WCC ammenda di euro 10.000,00.

15. Il Tribunale non ritiene sussistano in atti elementi qualificatori di una responsabilità disciplinare della tesserata Ginevra Balletto, che assolve da ogni addebito.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinte come sopra eccezioni e istanze anche istruttorie, ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare, irroga le seguenti sanzioni:

- *-omissis-* mesi 6 di sospensione;
- *-omissis-* mesi 6 di sospensione;
- Davide Gorgerino mesi 3 di sospensione e ulteriori mesi 3 di sospensione dall'Albo di appartenenza;
- Roberto Congiu mesi 3 di sospensione e ulteriori mesi 3 di sospensione dall'Albo di appartenenza;
- Affiliato 127-Windsurf Club Cagliari, in persona del suo Presidente in carica, euro 10.000,00 (diecimila) di ammenda;

- Roberto Festa mesi 7 di sospensione;
 - Katia Pessola mesi 7 di sospensione;
 - Ornella Vacca mesi 7 di sospensione;
 - Alberto Diaz mesi 7 di sospensione;
 - Mattia Gessa mesi 3 di sospensione.
- Assolve da ogni addebito Ginevra Balletto.

12 giugno 2025

Il Presidente

Avv. Avilio Presutti

Firmato digitalmente da: Avilio
Presutti
Data: 12/06/2025 12:01:07

Il componente estensore

Avv. Simona Crispo

Signed by: CRISPO SIMONA
Issuer: Namirial CA Firma Qualificata
Signing time: 12-06-2025 12:23 UTC +02

F.I.V.
Federazione Italiana Vela
Organi di Giustizia
depositato il 12.06.25